

Spedizione in abbonamento postale
Art. 2, comma 20/c, legge 662/96 - Fil. di Potenza

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA



Regione Umbria

PARTI PRIMA e SECONDA

PERUGIA - 15 febbraio 2012

*Prezzo € 1,30
(IVA compresa)*

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 gennaio 2011, n. 40.

Art. 12 R.R. 7/2011. Modifiche e integrazioni agli allegati. Ulteriori aree non idonee.

PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
23 gennaio 2012, n. 40.

Art. 12 R.R. 7/2011. Modifiche e integrazioni agli allegati. Ulteriori aree non idonee.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'assessore Silvano Rometti;

Preso atto:

a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;

c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Vista la D.G.R. 29 luglio 2011, n. 903 "Strategia regionale per la produzione di energia da fonti rinnovabili 2011-2013";

Visto il regolamento regionale 29 luglio 2011, n. 7 recante Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

Visto in particolare l'art. 12 per il quale Comuni e Province possono presentare motivate proposte di individuazione di ulteriori aree e siti non idonei all'installazione degli impianti (comma 3), e la Giunta regionale può apportare modifiche e integrazioni agli allegati al regolamento sulla base della prima fase di applicazione (comma 5);

Visto il D.M. 10 settembre 2010 recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

Visto il D.Lgs. 28/2011 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE" ed in particolare l'art. 3 che fissa al 17 per cento la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia da conseguire nel 2020 e rimanda all'emanazione di un decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del mare nel quale saranno definiti e quantificati gli obiettivi regionali (cosiddetto decreto burden sharing);

Vista la nota del 17 gennaio 2012 dell'ANCI Umbria con la quale si chiede di rivedere la distanza dai centri abitati entro la quale non è consentita l'installazione di impianti in assetto cogenerativo;

Considerato che gli allegati al citato regolamento regionale 7/2011 sono improntati a:

— facilitare le procedure per l'installazione di impianti FER;

— contemperare le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e del paesaggio;

— salvaguardare i valori espressi dal paesaggio e direttamente tutelati dall'art. 9, comma 2, della Costituzione;

Ritenuto che le presenti modifiche ed integrazioni agli *allegati A B e C* nonché le ulteriori aree non idonee di cui all'*allegato Cbis* al R.R. 7/2011 necessitano di un costante aggiornamento, da effettuare sulla scorta delle attività di monitoraggio dell'andamento della produzione di energia prodotta da FER nonché sulla base degli obiettivi che saranno assegnati alla Regione Umbria;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'assessore, corredati dei pareri e del visto prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di approvare le modifiche ed integrazioni agli *Allegati A, B e C* del regolamento regionale 7/2011 di cui all'*Allegato 1* al presente atto;

3) di approvare l'*Allegato 2* al presente atto "Allegato Cbis - Ulteriori aree non idonee ricadenti nei territori dei comuni di Amelia, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Castiglione del Lago, Gualdo Cattaneo, Massa Martana, Montecastrilli, Orvieto, Perugia, Spoleto, Terni ed Umbertide";

4) di specificare che le modifiche ed integrazioni al regolamento regionale 7/2011 di cui ai punti 2 e 3 si applicano ai procedimenti pendenti alla data del primo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione;

5) di pubblicare la presente deliberazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione;

6) di pubblicare gli allegati al regolamento regionale 7/2011, coordinati con le modifiche ed integrazioni di cui ai punti 2 e 3 nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La Presidente
MARINI

(su proposta dell'assessore Rometti)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: **Art. 12 R.R. 7/2011. Modifiche e integrazioni agli allegati. Ulteriori aree non idonee.**

Il regolamento regionale 29 luglio 2011, n. 7 recante Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ha

definito un quadro normativo certo al fine di assicurare l'equilibrato sviluppo del settore energetico nel rispetto dell'ambiente e del paesaggio dell'Umbria.

In particolare, con il citato regolamento sono stati definiti, tra l'altro:

— il quadro complessivo delle procedure autorizzative per ogni specifica tipologia di impianto di energia elettrica da fonti rinnovabili ivi compreso i casi di estensione del regime della procedura abilitativa semplificata (d.lgs.vo 28/2011, art. 6 comma 9) e i casi di estensione del regime della comunicazione relativa alle attività in edilizia libera (d.lgs.vo 28/2011, art. 6, comma 11);

— le disposizioni regionali, ovvero i criteri generali di localizzazione degli impianti al di fuori delle aree non idonee, i criteri generali di progettazione e le condizioni da rispettare per l'installazione degli impianti (d.lgs.vo 28/2011, art. 5, comma 1).

Nello specifico:

— l'art. 3, comma 6, introduce l'Allegato A che riassume le procedure amministrative necessarie per l'installazione di ciascuna tipologia di impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

— l'art. 4, comma 1, introduce l'Allegato B che fissa i criteri generali di localizzazione e progettazione nonché le condizioni da rispettare;

— l'art. 7, comma 1, introduce l'Allegato C che individua i siti e le aree ove non è consentita l'installazione, per ciascuna tipologia di impianto.

L'art. 12 - *Norme transitorie e finali* - al comma 3 prevede la possibilità per Comuni e Province di presentare alla Regione, ente titolato ad individuare aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti, ai sensi delle linee guida di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 29 luglio 2010, p.ti 1.2, 17.1 e 17.2, motivate proposte di individuazione di ulteriori aree e siti non idonei all'installazione degli impianti. La Giunta regionale, valutate le proposte, può integrare l'Allegato C.

Al comma 5, inoltre, la norma prevede comunque la possibilità per la Giunta regionale di apportare eventuali modifiche e integrazioni agli allegati al regolamento sulla base della prima fase di applicazione.

La prima fase di applicazione del regolamento ha evidenziato difficoltà di interpretazione di talune disposizioni e situazioni di non perfetta coerenza tra norme, per la numerosità e complessità delle numerose disposizioni regionali e nazionali.

Alle procedure amministrative di cui all'Allegato A è emersa la necessità di prevedere:

— una modifica del testo nel caso di impianti fotovoltaici e eolici al fine di facilitare l'immediata comprensione delle modalità di applicazione del disposto (modifica n. 1);

— una ulteriore semplificazione nel caso di impianti eolici di altezza inferiore a 18 m. e potenza inferiore a 60 kW, coerentemente con le disposizioni di cui al D.M. 10 settembre 2010 - Linee guida (modifica n. 2);

— una fattispecie aggiuntiva per il caso di impianti idroelettrici. Nella sostanza, ove un impianto idroelettrico esistente abbisogni di una modifica tecnologica (senza che la potenza installata superi la soglia di 100 kW) che comporti anche una limitata modifica gli edifici, la procedura autorizzativa afferisce alla PAS di competenza comunale, in linea con quanto disciplinato al p.to 12.8 delle Linee Guida di cui al D.M. 10 settembre 2010, senza il ricorso alla Autorizzazione Unica, di competenza provinciale, procedimento sicuramente più complesso (modifica n. 3);

— un chiarimento in merito all'attribuzione di compe-

tenze amministrative tra Comune e Provincia nel caso di impianti di produzione elettrica da biomasse, gas di discarica, biogas di potenza compresa tra 50 e 1000 kW, non ricadenti nelle aree tutelate di cui all'art. 10, comma 2, let. b) della L.R. 12/2010. Per tale fattispecie la procedura autorizzativa è la PAS di competenza comunale (modifica n. 4).

All'Allegato B - criteri e condizioni - è opportuno inserire ulteriori criteri progettuali e condizioni nel caso di impianti a biomasse, al fine di assicurare il controllo e monitoraggio della tracciabilità delle biomasse utilizzate (modifica n. 1 e n. 2).

All'Allegato C - Aree non idonee - sono proposte 8 modifiche.

Le modifiche 1 e 2 costituiscono precisazioni ai casi di eccezione delle aree non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra.

Con la modifica n. 3 si propone di limitare ai soli centri storici e zone A il divieto di installazione di impianti fotovoltaici a distanza di 200 m. dagli stessi, rendendo la norma più coerente con la previsione che tali installazioni possano essere effettuate all'interno ed in adiacenza a zone compromesse quali aree produttive e per servizi.

La modifica n. 4 riguarda la definizione, non contenuta nella disposizione vigente, degli ambiti di pertinenza, al cui interno è esclusa la realizzazione di impianti fotovoltaici, eolici e a biomasse. Sarà pertanto vietata l'installazione nell'area di intrusione visiva che in ogni caso non potrà avere una estensione inferiore a 500 m. dal perimetro dell'edificio tutelato.

La modifica n. 5 è tesa a recuperare un'eccezione che per mero errore materiale non è stata trascritta nella versione pubblicata nel *Bollettino Ufficiale*.

Sarà pertanto possibile nelle aree contigue all'unico impianto eolico oggi esistente effettuare ulteriori installazioni di impianti eolici fino ad una potenza massima pari a 10 MW ancorché tali aree siano comprese nelle aree non idonee già individuate.

La modifica n. 6 prevede un'eccezione, per gli impianti a biomassa, all'individuazione quale aree non idonee dei "beni paesaggistici" così come definiti all'art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.e.i. Nella sostanza all'interno delle aree non idonee di cui alla let. e) è consentita l'installazione di impianti da realizzare nelle aree contigue a centri aziendali o edifici esistenti a condizione che non siano compromessi gli elementi costitutivi del bene tutelato. In tal modo si consente la realizzazione di impianti in aree contigue a centri aziendali o edifici esistenti e quindi la possibilità di sviluppare agroenergie comunque nel rispetto dell'autorizzazione paesaggistica da rilasciare.

Con la modifica n. 7 si introduce per gli impianti a biomassa tra le aree non idonee, le aree per le quali, sulla base degli studi in corso per la predisposizione del nuovo Piano di Qualità dell'Aria, è previsto dal modello di ricaduta al suolo degli inquinanti aerodispersi un livello di concentrazione tale da segnalare possibili situazioni di criticità della qualità dell'aria, con particolare riferimento ai principali agenti inquinanti PM10 ed NO2.

L'ultima modifica (modifica n. 8) riguarda gli impianti idroelettrici e a biomasse, è prevista la cancellazione del riferimento alle aree perimetrate dal PAI, non riconducibili a criteri di tutela paesaggistica ed ambientale. La sicurezza idraulica è comunque assicurata dalle stesse norme di attuazione del PAI, essendo comunque previsto che, così come per ogni nuovo insediamento che ricade all'interno delle aree individuate, possano essere realizzati impianti a condizione che non sia incrementato il livello di rischio.

Per la completa trattazione delle modifiche sinteticamente descritte si rinvia all'Allegato 1 al presente atto,

che per ciascuna modifica illustra l'oggetto, la criticità riscontrata, la nuova formulazione della disposizione oggetto della modifica e la relativa motivazione.

L'Allegato 2 al presente atto contiene l'elenco delle ulteriori aree non idonee aggiuntive rispetto a quelle di cui all'allegato C al regolamento suddivise per singolo comune e per ciascuna tipologia di impianto.

Ancorché talune proposte siano pervenute oltre la data prevista ai sensi dell'art. 12, comma 3, del R.R. 7/2011 (19 ottobre 2011), per le finalità della norma si è ritenuto opportuno valutare tutte le 23 proposte presentate.

Nella maggior parte dei casi le aree sono già interamente o parzialmente coperte dalle aree non idonee già individuate con R.R. 7/2011.

Per la analisi e valutazione delle singole proposte il competente Servizio Valorizzazione e tutela del paesaggio ha tenuto conto dei seguenti criteri di non accoglimento:

— ove la proposta di ulteriori aree è relativa ad una parte significativa del territorio, financo coincidente con l'intero comune, ovvero non è circoscritta in base al valore paesaggistico o alla peculiarità paesaggistica del sito, la proposta non è stata accolta perché difforme dai criteri esplicitati nelle linee guida di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 29 luglio 2010, in particolare con le lettere c) e d) dell'Allegato 3;

— ove la proposta non è supportata da idonea documentazione rappresentante anche le incompatibilità riscontrate, ovvero laddove non vi siano sufficienti motivazioni circa le valenze del carattere paesaggistico delle aree o siti da tutelare e sulla inidoneità all'installazione di impianti per la produzione di energia, la stessa non è stata accolta perché difforme dai criteri esplicitati nelle linee guida di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 29 luglio 2010, in particolare con la lettera a) dell'Allegato 3;

— ove la proposta esclude aree in modo generico, senza una individuazione specifica e differenziata per fonte energetica e per taglia di impianto, la stessa non è stata accolta perché difforme dai criteri esplicitati nelle linee guida di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 29 luglio 2010, in particolare con la lettera b) dell'Allegato 3;

— ove la proposta interessa aree già sostanzialmente o interamente coperte dalle aree non idonee già individuate con R.R. 7/2011 e comunque consultabili nel sito

umbri@geo, la stessa non è stata accolta perché già prevista dall'Allegato 3 al R.R. 7/2011.

Inoltre, diverse proposte di più Comuni sono volte all'individuazione di un areale di raggio definito nell'intorno di beni già tutelati, la cui estensione varia comune per comune dai 100 m. ai 1000 m. In tale caso, al fine di fissare un principio generale e comune, la proposta è stata accolta per l'intera regione, fissando un buffer di estensione pari a 500 m. di rispetto per edifici o complessi edilizi riconosciuti quali beni culturali ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm. e ii. o censiti ai sensi dell'art. 33 della l.r. 11/2005 e qualificando tale buffer come area non idonea. Tale individuazione, valendo per l'intero territorio regionale, non fa parte dell'Allegato 2 ma è contemplata alla modifica n. 4 all'Allegato C (vedi allegato 1 al presente atto).

Sulla base dei criteri di cui al citato comma 5 dell'art. 12, delle 23 proposte, le richieste di 11 enti sono state integralmente respinte; le istanze dei restanti 12 Comuni sono state parzialmente accolte.

Le ulteriori aree non idonee riguardano nella maggior parte l'installazione degli impianti fotovoltaici ed in misura minore eolici e biomasse. I Comuni di Amelia, Castel Viscardo, Castiglione del Lago, Gualdo Cattaneo, Massa Martana, Montecastrilli, Orvieto, Perugia, Terni e Umbertide hanno presentato le ulteriori aree non idonee anche su supporto informatico georiferito e saranno pertanto consultabili successivamente all'adozione del presente atto nel sito umbri@geo. Per la consultazione delle aree dei comuni di Castel Giorgio e Spoleto, si deve necessariamente fare riferimento al Comune interessato.

Per la completa ed esaustiva trattazione delle proposte di ulteriori aree non idonee presentate da Comuni e Province, si rinvia alle schede istruttorie redatte dal competente Servizio Valorizzazione e tutela del paesaggio contenenti l'analisi la valutazione e l'esito finale delle singole proposte presentate. Tali schede, dichiarate parte integrante e sostanziale del presente atto ma che per loro natura e consistenza non possono essere allegate, sono depositate agli atti presso il Servizio Valorizzazione e tutela del paesaggio, Sezione pianificazione del paesaggio e tutela beni paesaggistici sede di piazza Partigiani.

Tutto ciò premesso e considerato, si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

